

TI_GERICHTE 14.2017.201 vom 23. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.201_d20150923

FR: TI_GERICHTE 14.2017.201 du 23 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2017.201 del 23 settembre 2015

Regeste

Riconoscimento di fallimento estero. Estensione del fallimento della società in nome collettivo italiana ai soci. Compatibilità con l'ordine pubblico svizzero

Erwägungen

E. 2

La sentenza impugnata – emanata in materia di riconoscimento di un fallimento estero – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC; Braconi in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad art. 167 LDIP) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 2 LOG). Pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 ottobre 2017 contro la sentenza notificata ai patrocinatori del curatore fallimentare il 23 ottobre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.

E. 3

Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a-c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che: 1) la decisione da delibare decreti l'apertura di un "fallimento" ai sensi dell'art. 166 LDIP; 2) paia verosimile l'esistenza di beni del fallito nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino); 3) il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito; 4) l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento; 5) all'istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autentificato del decreto fallimentare straniero; 6) detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato; 7) non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese; 8) lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

E. 4

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che il Tribunale ordinario di _____ avesse dichiarato il fallimento solo della società in nome collettivo, e non esplicitamente anche dei soci, ciò che a suo parere impediva il riconoscimento in Svizzera dell'estensione del fallimento ai soci, sebbene tale estensione sia prevista dall'art. 147 comma 1 della legge fallimentare italiano, poiché oggetto della delibazione è la sentenza di fallimento e non la legge. Secondo il Pretore manca poi un altro presupposto, quello del

domicilio dei soci in Italia, il decreto da delibare essendo silente al riguardo. D'altronde, osserva il primo giudice, pure il fallimento della società non può essere riconosciuto perché gli unici beni situati in Svizzera indicati nell'istanza risultano di pertinenza di PI 2 e non della RE 1.

E. 5

Nel reclamo il curatore fallimentare si dilunga sull'istituto dell'estensione del fallimento ai soci e sulla sua compatibilità con l'ordine pubblico svizzero. Il problema è però un altro, giacché il Pretore non ha invocato alcuna violazione dell'ordine pubblico svizzero. In realtà, la motivazione della sentenza impugnata è errata perché nella sua sentenza del 23 settembre 2015 la prima sezione del Tribunale ordinario di _____ ha esplicitamente dichiarato "il fallimento della RE 1 [...], di PI 1 [...] e di PI 2 [...]" (doc. C annesso all'istanza, pag. 2). Indubbiamente, quindi, il fallimento è stato decretato anche nei confronti dei soci personalmente.

E. 6

Anche gli altri presupposti per il riconoscimento della decisione di fallimento italiana in Svizzera (sopra consid. 3) sono dati, e ciò sia per la società che per i soci PI 1 e PI 2. In effetti, l'istanza è stata presentata dal curatore fallimentare (doc. A e B), il giudizio italiano risulta provvisoriamente esecutivo in Italia e ne è stato prodotto un esemplare completo e autenticato (doc. C), non s'intravedono motivi d'incompatibilità con l'ordine pubblico materiale o formale svizzero, in particolare per quanto riguarda l'estensione del fallimento della società ai soci (DTF 126 III 109 i.f.; sentenza della CEF 14.2005.7/8 dell'8 giugno 2005 consid. 3.6/a) e la citazione dei debitori contumaci (il fallimento è stato chiesto dallo stesso rappresentante legale della società, doc. C pag. 1), e infine l'Italia è considerata concedere la reciprocità (DTF 126 III 106 consid. 2/d).

E. 6.1

È d'altronde adempiuto anche il presupposto dell'interesse degno di protezione e della competenza territoriale del giudice adito, siccome il socio PI 2 risulta titolare di un conto e di una cassetta di sicurezza presso la succursale luganese della CDB 2 SA (doc. D e F, ultima pagina [posizione "Location coffre annuel 2016"] accluso all'istanza) e di una polizza d'assicurazione previdenziale presso l'_____ con un valore di riscatto di € 48'492.15 al 1° ottobre 2016 (doc. H). Il fatto che l'istante non abbia reso verosimile l'esistenza in Svizzera di beni di pertinenza della società e dell'altra socia non osta al riconoscimento della decisione italiana, che ha carattere unitario.

E. 6.2

Il fallimento è stato pronunciato nello Stato – l'Italia – in cui la società fallita ha la sede e i soci il domicilio (v. i certificati di residenza richiesti dalla Camera).

E. 7

In definitiva, il reclamo va accolto, e dal momento che la causa è matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa sull'istanza e riconoscere in Svizzera la sentenza 23 settembre 2015 del Tribunale ordinario di Como (art. 317 cpv. 3 lett. b CPC).

E. 8

Le spese processuali relative al presente giudizio e al decreto cautelare del 24 novembre 2017, il cui importo è determinato in funzione della tariffa giudiziaria cantonale (art. 96

CPC, 1 e 14 LTG), oltre alle spese dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico dell'istante (art. 169 cpv. 1 LEF per analogia) (Kaufmann-Kohler/Rigozzi in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 167 LDIP; Braconi, op. cit., n. 15 ad art. 167 LDIP).

E. 9

La decisione che concede il riconoscimento dev' essere pubblicata e comunicata agli uffici di esecuzione e dei fallimenti, così come agli uffici dei registri fondiario e di commercio (art. 169 cpv. 1 LDIP). Contro la stessa è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, senza riguardo al valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; DTF 135 III 569; Braconi , op. cit., n. 18 ad art. 167). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata; 1. L'istanza è accolta. 1.1 Di conseguenza, il fallimento della RE 1, I-_____, come pure dei soci PI 1, I-_____, e PI 2, I-_____, decretato il 23 settembre 2015 dal Tribunale ordinario di _____, prima Sezione civile, è riconosciuto in Svizzera. 1.1.1 Gli atti sono trasmessi all'Ufficio dei fallimenti di Lugano perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera. 1.1.2 Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico e da anticipare dall'istante, nella misura richiesta dall'Ufficio dei fallimenti di Lugano. 1.2 È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 1'500.–, è posta a carico dell'istante. 3. Notificazione a: –; – PI 1, _____, _____; – PI 2, _____, _____; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.